

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2408)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(TREMELLONI)

di concerto col **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(COLOMBO)

e col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(RUMOR)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 DICEMBRE 1962

Soppressione della Commissione interministeriale di cui al decreto ministeriale 20 ottobre 1945, e modifiche al decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, sulla disciplina delle Casse di conguaglio prezzi

ONOREVOLI SENATORI. — Allo scopo di provvedere alla raccolta di tutti gli elementi riguardanti le varie casse e fondi di conguaglio, casse rischi, fondi compensazione e simili — sorti anteriormente e durante il periodo bellico per regolare l'andamento dei prezzi di cessione al consumo interno di taluni prodotti agricoli ed industriali — di determinare la posizione delle relative gestioni sia per quanto attiene alle residue disponibilità che per ridurre all'indispensabile il numero delle casse medesime ed, infine, di dare una adeguata disciplina alla loro costituzione ed al loro funzionamento e di prevedere un più serio controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria che aveva sostenuto ingenti oneri per il mantenimento dei prezzi interni, con decreto mini-

steriale 20 ottobre 1945 (*Gazzetta Ufficiale* 2 gennaio 1946, n. 1) venne istituita la Commissione interministeriale delle casse di conguaglio.

Detta Commissione, funzionante presso il Ministero del tesoro, ha avuto, pertanto, il compito di provvedere, dopo accertato le singole gestioni, alla riorganizzazione, trasformazione e liquidazione delle Casse di conguaglio che le Amministrazioni statali, Uffici ed Enti avevano costituito sotto forme diverse, per regolare, come già detto, l'andamento dei prezzi di cessione, al consumo interno, di taluni prodotti agricoli ed industriali.

Successivamente, attese le difficoltà incontrate dalla indicata Commissione nell'accertamento delle casse che avevano ces-

sato di funzionare e di quelle ancora in funzionamento, fu ravvisata la necessità di disciplinare, in modo organico ed uniforme, l'intera materia delle Casse di conguaglio ed allo scopo si provvide con il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98 — ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561 — in base al quale è stata, in particolare, sancita la responsabilità di coloro che abbiano gestito o che gestiscono i fondi di conguaglio e stabilito un termine per la resa dei conti.

Lo stesso decreto legislativo n. 98, nel precisare che la detta Commissione è organo consultivo delle Amministrazioni interessate per tutto quanto concerne la materia delle casse o dei fondi di conguaglio, ha attribuito alla Commissione medesima il compito di esprimere anche il parere sull'approvazione dei rendiconti delle singole gestioni di conguaglio (articolo 5), sulla trasformazione, soppressione o liquidazione delle gestioni medesime (articolo 11, primo comma) e sulla erogazione, per fini di pubblica utilità, di contributi da prelevarsi nella misura del 50 per cento delle attività nette residue delle casse stesse (articolo 11, ultimo comma).

La graduale chiusura delle Casse di conguaglio — a mano a mano che venivano a cessare i compiti per i quali erano state istituite —, la regolarizzazione delle numerose pendenze connesse con l'attività delle Casse e l'esaurimento dei fondi che, ai sensi del cennato decreto legislativo n. 98 potevano essere utilizzati per contributi in favore di iniziative di pubblica utilità, hanno sempre più ridotto il lavoro della Commissione di cui trattasi fino a far considerare l'opportunità che siano trasferite agli Uffici, come

compiti normali di istituto, le competenze ormai ridotte della Commissione stessa, specialmente per ciò che concerne l'approvazione dei rendiconti.

Per quanto riguarda, invece, l'erogazione dei contributi, a parte il fatto che le relative disponibilità sono ormai esaurite, c'è da considerare che il decorso del tempo fa ritenere cessata la necessità — avvertita in modo preminente nell'immediato dopoguerra — di sovvenire gli Enti aventi finalità sociali, assistenziali, culturali, eccetera che ne dovessero far richiesta, anche perchè le Amministrazioni pubbliche possono oggi intervenire più appropriatamente con fondi di bilancio.

Il Ministero dell'interno, il Ministero delle finanze, l'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali trovano, infatti, nella vigente legislazione, la possibilità di sopperire alle richieste di interventi finanziari straordinari a carico dello Stato in favore degli Enti di assistenza e beneficenza sopra indicati.

In relazione a quanto precede, si ritiene opportuno promuovere la soppressione della Commissione interministeriale sopra indicata ed all'uopo è stato predisposto l'unito disegno di legge il quale prevede anche la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 11 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98. Pertanto, tutte le attività che dovessero residuare dopo la definizione delle pendenze ancora in corso e dalla chiusura delle poche Casse di conguaglio ancora funzionanti saranno fatte affluire al bilancio dell'entrata dello Stato.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

La Commissione interministeriale per la riorganizzazione, la trasformazione e la liquidazione delle Casse di conguaglio prezzi e simili, istituita con decreto ministeriale 20 ottobre 1945, è soppressa.

I compiti ad essa attribuiti con il detto decreto nonché con gli articoli 5 ed 11 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, vengono demandati al Ministero del tesoro, il quale vi provvede sentito il Comitato interministeriale dei prezzi.

L'ultimo comma dell'articolo 11 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, è soppresso.